



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 46432/2009

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilanove addì 12 (dodici)

del mese di Maggio alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 227

COMUNE DI FORLÌ. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZNI (B) 22" UBICATA TRA LE VIE BENGASI E CADORE. FORMULAZIONE PARERE ART. 5 L.R. 19/08. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 2° DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47.- ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il "Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata, relativo alla Zona di Nuovo Impianto ZNI (b) 22, ubicata a Forlì tra le Vie Bengasi e Cadore, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 29.01.2009 (agli atti con prot. n. 8092 del 30.01.2009), ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere, art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003);
- art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008;

Premesso che

- con deliberazione del C.C. n. 98 del 23.06.2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000 il Comune ha adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano operativo Comunale (POC) e regolamento urbanistico edilizio (RUE), approvati dal Comune con delibera n. 179 del 01.12.2008;
- in data 17.02.2009, lo scrivente Servizio ha richiesto al Comune alcune integrazioni documentali con nota prot. n. 15231;
- il Comune di Forlì in data 31.03.2009 ha provveduto all'integrazione richiesta con nota prot. n. 23252/09 (agli atti di questa Provincia prot. n. 32185 del 01.04.2009);

Constatato che i principali elementi caratterizzanti il Piano possono essere così descritti:

- il piano attuativo di iniziativa privata è relativo ad un'area a stretto ridosso del centro abitato di Forlì, classificata dal PRG vigente quale zona residenziale di nuovo impianto ZNI (b) 22, ad esclusiva destinazione residenziale;
- il piano recapita sulla Via Bengasi, alla quale sarà collegato tramite la nuova strada di lottizzazione; inoltre è collegato e disimpegnato anche tramite la trama viaria più interna (Via Filzi);
- il piano definisce le seguenti quantità, da distribuirsi su una Superficie Territoriale complessiva pari a 33.786 mq.
 - superficie fondiaria edificabile 8.010 mq;
 - superficie da adibire a verde pubblico mq. 22.049 mq.;
 - superficie da adibire a parcheggi pubblici 880 mq;
 - la Superficie Complessiva edificabile è pari a 3.604 mq..
- Il Piano Urbanistico disloca le aree edificabili sul lato occidentale chiudendo un vuoto di frangia urbana. E' prevista la suddivisione della superficie fondiaria in n. 8 lotti di diverse dimensioni, attestati a nord e a sud della strada di lottizzazione. Il parcheggio pubblico sarà realizzato in posizione baricentrica rispetto alle abitazioni. La superficie a verde pubblico è suddivisa in due aree affacciate sulla via Bengasi, ed un'area molto più vasta sul lato ovest.
- La capacità edificatoria è distribuita su otto edifici a tipologia differenziata, dei quali due realizzati come edilizia convenzionata, per una SC pari a 739 mq.

Richiamato quanto segue:

- In ossequio all'art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47 la Giunta Provinciale formula eventuali osservazioni sulla strumentazione attuativa trasmessa dai Comuni, i quali sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003), il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del

Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;

- la Provincia, ai sensi della L.R.9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;

Considerato in particolare:

A) Parere ai sensi art. 5 della L.R. 19 art. 30.10.2008 (ex parere 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003)

L'area di intervento è ubicata in pianura, a Nord-Est del centro storico, su depositi alluvionali continentali del terzo ordine di età olocenica, rappresentati da litologie limoso – argillose.

Le analisi geologiche hanno evidenziato la presenza, al di sopra dei depositi alluvionali, di una coltre di riporto dello spessore di 5 – 6 metri (materiale eterogeneo di riempimento area di cava), non rilevando altre problematiche di carattere idrogeologico ed escludendo il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma.

Considerato

- che la relazione geologica prescrive l'utilizzo di fondazioni profonde (pali) attestati su litologie più omogenee e compatte, superando il livello di riporto;
- che l'area è zonizzata a vulnerabilità idrogeologica alta nella Tavola TAF del PRG e quindi soggetta alle prescrizioni di cui agli articoli 149 e 150 delle NTA del RUE (in particolare per la realizzazione dei pali di fondazione);

Sulla base delle analisi contenute nella "Relazione geologica" e successiva integrazione, a firma del Dr. Enzo Lucchi, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazioni osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

Il Piano segue sostanzialmente lo schema di assetto del POC, qui trasposto dal previgente PRG, schema quindi già sostanzialmente valutato da questa Provincia.

Esso, infatti, costituisce un modesto sviluppo e chiusura di frangia della periferia urbana a nord della città. Sul Piano in oggetto, tuttavia, si rileva quanto segue:

- a) In merito agli standards urbanistici si osserva che non potranno essere conteggiate nella loro qualità di standards urbanistici, le aree a verde pubblico ricadenti entro le fasce di rispetto stradale ai sensi del 2 comma, lett. B), punto c) dell'art. 46, L.R. 47/78, le quali potranno essere comunque più funzionali alla protezione e mitigazione ambientale dell'insediamento, dagli impatti derivanti dalla viabilità limitrofa (Via Bengasi). Si ritiene necessario che, pertanto, venga identificata, in sede progettuale, l'area corrispondente allo standard minimo di legge che per caratteristiche ambientali più opportune possa essere attrezzata allo svolgimento della sua funzione di standard pubblico, godendo tale comparto di standard in esubero pari a 21.508 mq. Si ritiene, altresì necessario potenziare la funzione ecologica delle aree verdi all'interno delle fasce di rispetto stradali e sul lato della zona artigianale-industriale posta a sud, a miglior protezione della funzione fruitiva della futura parte attrezzata come standard.
- b) il Progetto prevede la realizzazione della pista ciclabile, rispetto alla quale si evidenzia una possibile criticità, in termini di sicurezza, nella sua immissione, ad est, sulla via Bengasi e, ad ovest, sulla bretella di svincolo della circonvallazione; poichè il progetto non prevede una specifica valutazione/progettazione che ne evidenzii gli aspetti di criticità e sicurezza e le necessarie soluzioni progettuali, si chiede al Comune di valutare, a tal fine, le più opportune e necessarie integrazioni da apportare al progetto di piano;
- c) Si evidenzia la presenza di linea elettrica (aerea in conduttori nudi) nella tavola dei Vincoli Antropici del PSC – POC – RUE: è necessario garantire il rispetto della tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della D.G.R. n. 1138 del 21 luglio 2008, in adeguamento al DD.MM. 29 maggio 2008;

C. Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008

Per il presente piano è stato presentato apposito "rapporto preliminare", redatto con riferimento all'Allegato 1 del D.lgs.152/2004, con cui si evidenzia la non significatività degli impatti ambientali del piano, in considerazione dei seguenti aspetti:

- il Piano in oggetto non ha influenza o ricadute di alcun genere su progetti costituendo esso strumento attuativo;
- la progettazione delle infrastrutture a rete del comparto in oggetto è stata effettuata colmando anche la necessità di opere fuori comparto, per cui il nuovo insediamento risulterà dotato di tutte le necessarie dotazioni di rete e allacciato alle dorsali pubbliche;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche, come anticipato, prevede la realizzazione di una vasca di laminazione ricavata all'interno dell'area verde non attrezzata, necessaria al rispetto dell'invarianza idraulica, posta all'estremo ovest dell'area verde, oltre ad interventi di dimensionamento sulla fognatura;

Con tali presupposti e in considerazione dell' entità dell'intervento, delle sue caratteristiche e della sua destinazione d'uso esclusivamente residenziale, il proponente giunge alla conclusione che non si determinino impatti significativi sull'ambiente e quindi di non ritenere necessaria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Vista, quindi, la documentazione tecnica relativa al suddetto P.U.A., con particolare riferimento all'elaborato "Verifica di Assoggettabilità di Piani a Valutazione Ambientale Strategica";

Dato atto che, in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati e consultati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA sezione di Forlì-Cesena; a tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare" di verifica di assoggettabilità a VAS del P.U.A. in oggetto in data 09.02.2008, con lettera prot. n. 10718, richiedendo il relativo parere di competenza;

Considerato che i suddetti enti si sono espressi, escludendo la necessità che il PUA in esame debba essere sottoposto a VAS, secondo i pareri di seguito riportati:

A.U.S.L., con parere, in data 20.03.2009, (prot.15962/17.5.1), prot. prov. n. 20.03.2009), che recita: "...si esprime, per quanto di competenza parere favorevole";

A.R.P.A., con parere in data 11.05.2009 (prot. n. PGFC/2009/5124) che subordina l'esclusione alla seguente prescrizione:

1) L'area dovrà essere allacciata alla rete fognaria pubblica, collegata ad idoneo impianto di trattamento. Pertanto al momento della sua attuazione dovrà esserci l'effettiva possibilità di trattamento e dovrà essere verificata la capacità di trattamento.

Ritenute complessivamente condivisibili le valutazioni del proponente e dei soggetti ambientali in merito alla proposta di esclusione da VAS, anche in considerazione dei seguenti fattori:

- il Piano attua una modesta area a sola residenza, seguendo lo schema urbanistico già definito dal PRG e validato da questa Provincia in sede di approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore; ad esso, in particolare, è connesso un indice ecologico di impermeabilità maggiore del 50%. Si nota, infatti, la preponderanza degli spazi verdi rispetto a quelli edificabili;
- il Piano prevede la realizzazione di una parte di alloggi da destinare ad edilizia convenzionata, rispetto alla quale viene applicato anche quanto previsto nel "Regolamento per la promozione della qualità bioecologica degli interventi edilizi" del Comune di Forlì, approvato con delibera di C.C. n. 52 del 23.04.2001;
- le osservazioni già formulate ai sensi dell'art. 24 della L.R. 47/78, per i risvolti più specificatamente ambientali e di sostenibilità strettamente connessi agli aspetti urbanistici evidenziati;
- il parere favorevole sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio sopra espresso;

Ritenuto che il "Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo a relativo alla ZNI (b) 22" ubicata tra le vie Bengasi e Cadore, del Comune di Forlì, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto la proposta non prefigura impatti significativi sull'ambiente, sollecitando tuttavia il Comune a introdurre nel Piano elementi di miglior qualificazione e sicurezza degli spazi e dei percorsi pubblici evidenziati al punto B), con le osservazioni, in merito alle aree a verde specificatamente qualificate come verde attrezzato e alla sicurezza delle immissioni nella viabilità carrabile del percorso ciclopedonale.

Sentita l'autorità procedente in merito alla sopraesposta proposta istruttoria di esclusione, in data 08.05.2009, con prot. n. 44996, la quale, con nota in data medesima (prot. com.le n. 36127) ha ritenuto di dover fornire i contributi e le proposte di seguito sintetizzate:

- A1) viene specificato che l'area a verde attrezzata non è prevista in fasce di rispetto, ma in corrispondenza del prolungamento di Via Filzi, specificazione già inserita all'interno della convenzione.
- A2) il Comune concorda con la necessità di potenziare la funzione ecologica della sola area di maggiori dimensioni localizzata in fregio alla via Cadore, attraverso un

incremento della piantumazione, ritenendo invece adeguata quella prevista per le restanti parti. Viene quindi proposto di inserire specifica prescrizione all'interno della convenzione.

- B1) in merito alla sicurezza degli innesti del percorso ciclabile, il Comune concorda con la necessità di provvedere ad una modifica per l'immissione su via Bengasi mentre, come già previsto in convenzione l'ultimo tratto di pista ciclabile verso lo svincolo dell'asse di arroccamento (1° lotto), verrà realizzato dal Comune stesso. Propone, quindi, l'inserimento di prescrizione nella convenzione relativa alla modifica del primo innesto che è a carico del soggetto attuatore.
- C) Specificato che il cavo aereo sarà eliminato ed interrato, nel rispetto della normativa vigente, il Comune propone comunque di introdurre in convenzione il richiamo al rispetto del D.G.R. 1138/2008.

Ritenute complessivamente esaustive le condizioni di adeguamento proposte dal Comune, pur valutando opportuno ribadire la necessità di assicurare più incisivamente la realizzazione anche tra la parte a verde attrezzato e la zona artigianale un più forte filtro ecologico e la definizione, in convenzione, dei requisiti di sicurezza da introdurre per la modifica della immissione della pista ciclabile su Via Bengasi;

Dato atto che la sopra esposta consultazione è avvenuta, preliminarmente all'arrivo del parere di A.R.P.A., in quanto quest'ultimo è pervenuto strettamente a ridosso dei tempi di conclusione della fase istruttoria e la necessità di dare conclusione al presente procedimento.

Si ritiene, in via definitiva, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti ambientali, che il "Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo a relativo alla ZNI (b) 22" ubicata tra le vie Bengasi e Cadore, del Comune di Forlì, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando quindi il Comune ad integrare il PUA, preliminarmente alla sua approvazione, con quanto indicato nella nota sopra sintetizzata (punti A 1 e2, B, e C), rispetto ai quali si ritiene di dover sollecitare l'amministrazione stessa ad assicurare più incisivamente:

- a) la realizzazione anche tra la parte a verde attrezzato e la zona artigianale di un più forte filtro ecologico;
- b) la definizione, in convenzione, dei requisiti di sicurezza da introdurre per la modifica della immissione della pista ciclabile su Via Bengasi;

Posto, infine, che il Piano garantisce comunque l'allacciamento al sistema fognario pubblico Si richiama il Comune alle valutazioni del caso circa quanto indicato dal parere di A.R.P.A..

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo;

Verificata la completezza degli atti:

Il Piano risulta completo di tutti i principali elementi ed elaborati costitutivi;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/08 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03);
- 2) Di formulare, le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 47/85:
 - a) In merito agli standards urbanistici si osserva che non potranno essere conteggiate nella loro qualità di standards urbanistici, le aree a verde pubblico ricadenti entro le fasce di rispetto stradale ai sensi del 2 comma, lett. B), punto c) dell'art. 46, L.R. 47/78, le quali potranno essere comunque più funzionali alla protezione e mitigazione ambientale dell'insediamento, dagli impatti derivanti dalla viabilità limitrofa (Via Bengasi). Si ritiene necessario che, pertanto, venga identificata, in sede progettuale, l'area corrispondente allo standard minimo di legge che per caratteristiche ambientali più opportune possa essere attrezzata allo svolgimento della sua funzione di standard pubblico, godendo tale comparto di standard in esubero pari a 21.508 mq. Si ritiene, altresì necessario potenziare la funzione ecologica delle aree verdi all'interno delle fasce di rispetto stradali e sul lato della zona artigianale-industriale posta a sud, a miglior protezione della funzione fruitiva della futura parte attrezzata come standard.
 - b) Il Progetto prevede la realizzazione della pista ciclabile, rispetto alla quale si evidenzia una possibile criticità, in termini di sicurezza, nella sua immissione, ad est, sulla via Bengasi e, ad ovest, sulla bretella di svincolo della circonvallazione; poichè il progetto non prevede una specifica valutazione/progettazione che ne evidenzi gli aspetti di criticità e sicurezza e le necessarie soluzioni progettuali, si chiede al Comune di valutare, a tal fine, le più opportune e necessarie integrazioni da apportare al progetto di piano;
 - c) Si evidenzia la presenza di linea elettrica (aerea in conduttori nudi) nella tavola dei Vincoli Antropici del PSC – POC – RUE: è necessario garantire il rispetto della tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della D.G.R. n. 1138 del 21 luglio 2008, in adeguamento al DD.MM. 29 maggio 2008;
- 3) Di escludere il "Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo alla ZNI (b) 22" ubicata tra le vie Bengasi e Cadore del Comune di Forlì, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando il Comune ad integrare il PUA, preliminarmente alla sua approvazione, con quanto indicato nella nota sopra sintetizzata (punti A 1 e2, B, e C), rispetto ai quali si ritiene di dover sollecitare l'amministrazione stessa ad assicurare più incisivamente:
 - a) la realizzazione anche tra la parte a verde attrezzato e la zona artigianale di un più forte filtro ecologico;
 - b) la definizione, in convenzione, dei requisiti di sicurezza da introdurre per la modifica della immissione della pista ciclabile su Via Bengasi;Posto, infine, che il Piano garantisce comunque l'allacciamento al sistema fognario pubblico, si richiama il Comune alle valutazioni del caso circa quanto indicato dal parere di A.R.P.A..
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza unitamente, ai fini del punto 1 del presente deliberato, ad una copia firmata e timbrata del Piano (n. 28 allegati).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
